

In ottemperanza a quanto disposto dal T.A.R. Lazio – Sede di Roma – Sezione I Bis con ordinanza collegiale n° 10352/2018 su ricorso r.g. n° 7464/2018, che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione di un sunto del ricorso proposto dal Sig. VACCA Marcello, si espone quanto segue. Il Sig. VACCA Marcello ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, bandito con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008. Il Sig. VACCA ha superato la prova preselettiva, la prova motorio-attitudinale, nonché quella orale e, pur non rientrando fra i vincitori del concorso, è stato inserito nella graduatoria (decreto n. 88 del 14 luglio 2010), in qualità di idoneo, collocandosi alla posizione n° 3563 della graduatoria B4 (*"Graduatoria finale dei posti non riservati"*), così come rettificata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno n° 1/32 del 5.10.2010. In seguito all'autorizzazione prevista, in via eccezionale, dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 2016, n° 160, a procedere ad un'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attingendo, tra l'altro, dalla graduatoria del concorso di cui si tratta, il ricorrente è stato sottoposto dalla Commissione medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stato dichiarato non idoneo ed escluso dal concorso in questione con decreto prot. n° 124 del 23 aprile 2018. Il Sig. VACCA ha, dunque, presentato ricorso al T.A.R. Lazio – Sede di Roma, con istanza di sospensiva, avverso il suddetto decreto di esclusione n. 124 del 23 aprile 2018 nonché avverso il verbale della Commissione medica concorsuale n° 18 del 10.4.2018, contenente il giudizio di non idoneità psicofisica del Sig. VACCA. Il ricorrente ha, altresì, impugnato, ove esistente, la graduatoria dei candidati assunti in forza delle disposizioni contenute nella Legge 27.12.2017, n° 205, nella parte in cui non contempla tra i vincitori il Sig. VACCA e, ove occorra, l'art. 1, comma 2, allegato B, punto 18, del D.M. 11 marzo 2008, n. 78, recante *"Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*, nella parte meglio indicata in ricorso; ha impugnato, infine, sempre ove occorra, l'art. 2, comma 1, lett. d) e l'art. 3 del bando di concorso -indetto con decreto n° 5140 del 6.11.2008- *<<per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco>>*, nella parte in cui prevedono -in applicazione del predetto regolamento, qualora quest'ultimo debba essere interpretato secondo la lettura meglio indicata in ricorso - il possesso da parte dei concorrenti, a pena di esclusione, dei *"requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2008, n. 78"*. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che la patologia riscontrata nei suoi confronti dalla Commissione medica concorsuale sia frutto di un'errata interpretazione dell'art. 1, comma 2, allegato B, punto 18, del D.M. 11 marzo 2008, n. 78.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 25 ottobre 2018, n° 10352, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.